



Soprintendenza Archivistica e Bibliografica  
del Veneto e del Trentino Alto Adige

<sup>1</sup> in essa devono risultare le generalità del donante, il codice fiscale, la piena proprietà e libera disponibilità del bene, nonché il valore economico del medesimo e l'elenco di consistenza dei documenti che s'intendono donare; tale proposta/dichiarazione deve recare l'indicazione che il proponente è conscio delle conseguenze che possono derivargli, ai sensi degli artt. 75 (decadenza da eventuali benefici) e 76 (responsabilità penale) del D.P.R. 445/2000, per il caso che gli uffici dell'Amministrazione, in sede di controllo della detta proposta/dichiarazione, ai termini dell'art. 71 della medesima norma, la riscontrino come non veritiera.

<sup>2</sup> Codice civile, artt. 782 e 783; Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), art. 3, comma 1 e art. 55, comma 2; Legge 7 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale) art. 8

Si veda anche [Contributi e donazioni](#) sul sito della Direzione Generale Archivi.